



LIBERE DALLA VIOLENZA

COME PREVENIRE
E CONTRASTARE ABUSI
E MALTRATTAMENTI
SULLE DONNE



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



RegioneLombardia

A cura di:
Avv. Silvia Belloni e Dott. Fabio Roia

*“Ma da queste profonde
ferite usciranno
farfalle libere.”*

da Farfalle Libere, Alda Merini

Indice

- 5 Introduzione
- 6 I maltrattamenti contro familiari e conviventi
- 8 Gli atti persecutori
- 10 La violenza sessuale
- 12 Le misure di allontanamento dell'aggressore in ambito civile e penale
- 14 La nuova tutela della vittima vulnerabile: informazioni e diritti
- 15 Il permesso di soggiorno
- 16 La possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro
- 17 Appendice normativa
- 18 La rete dei servizi

INTRODUZIONE

Secondo la Convenzione di Istanbul (11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento con legge 27/6/2013, n. 77) con l'espressione «*violenza nei confronti delle donne*» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere (cioè diretti contro una donna in quanto tale, o che colpiscono le donne in modo sproporzionato) che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti.

Per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne sono necessari un approccio complesso e un'azione coordinata, in rete, tra i diversi attori coinvolti. Lavorare in rete significa raccordare e costituire relazioni fra i diversi soggetti che operano sul territorio per combattere la violenza sulle donne, sia in ambito pubblico che privato, sviluppando procedure e protocolli operativi di intervento, sempre dotati di flessibilità adeguata al caso concreto, che permettano azioni efficaci e integrate.

A formare e animare la rete concorrono anche **avvocate e avvocati, magistrato e magistrati**, che devono essere specializzate/i, sia dal punto di vista giuridico, sia sulle modalità con cui rapportarsi con le vittime.

Sono, dunque, necessarie specifiche competenze per muoversi fra le molteplici forme di violenza contro le donne sempre più diversificate e pervasive.

Ogni donna che subisce violenza deve poter uscire da tale situazione, con i più efficaci supporti, anche grazie alla conoscenza dei diritti che può esercitare. La normativa oggi offre precisi strumenti di prevenzione e di tutela delle vittime.

Per queste ragioni, l'Ordine degli Avvocati di Milano ha stipulato un protocollo di Intesa con Regione Lombardia per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzati anche a garantire assistenza legale alle vittime di abusi.

Il Tribunale di Milano, presente al *Tavolo regionale permanente contro la violenza sulle donne*, ha collaborato a questo progetto per migliorare la professionalità e capacità di interazione nell'intervento.

I MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

L'articolo 572 del codice penale rappresenta la norma base di riferimento per contrastare e reprimere la violenza domestica e punisce chiunque maltratti una persona della sua famiglia, o sua convivente o sottoposta alla sua autorità o a lui affidata. Il reato estende la sua portata anche al di fuori del nucleo familiare e riguarda tutte le relazioni tra vittima e agente caratterizzate da un rapporto stabile di affidamento e solidarietà (per esempio datore di lavoro e lavoratrice in imprese medio – piccole, docente e studentessa).

La caratteristica qualificante del delitto è stata definita dalla giurisprudenza come « *sottoposizione della vittima ad un clima oppressivo, umiliante vessatorio e di sistematica sopraffazione, a una serie di sofferenze fisiche o morali le quali costituiscono una fonte di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita* ». Siamo dunque in presenza di un reato abituale, che richiede cioè la realizzazione di più atti di aggressione, caratterizzati da una condotta non definita. Rientrano, così, nel concetto di maltrattamento una serie di attività di vessazione di qualsiasi contenuto o tipologia, che possono variare dalla violenza fisica, a quella psicologica, a quella economica (come gestire le uscite patrimoniali della parte lesa); possono, inoltre, integrare i maltrattamenti condotte che di per sé non costituiscono reato, quali gli atti di denigrazione e di controllo.

Il reato comprende anche comportamenti omissivi, normalmente caratterizzati da una deliberata indifferenza e trascuratezza da parte dell'agente verso i bisogni affettivi ed esistenziali della vittima.

La condotta oppressiva deve essere **reiterata per un tempo apprezzabile**. Accade spesso che le condotte maltrattanti vengano intervallate con periodi di riavvicinamento e apparente serenità familiare, per poi riprendere il loro corso denigratorio e aggressivo. **I periodi di tranquillità sono compatibili con la sussistenza del reato.**

Sul piano dell'approccio psicologico da parte dell'aggressore (elemento soggettivo del reato, dolo generico), l'agente deve evidenziare la volontà di realizzare una condotta oppressiva e prevaricatrice di tipo programmatico nei confronti della vittima.

Si parla di **violenza assistita** quando la condotta maltrattante è realizzata in presenza di soggetti minorenni. La giurisprudenza ci dice che *«integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori anche condotte di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell'altro genitore, quando i discendenti siano resi sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra anche una omissione connotata da deliberata e inconsapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed essenziali della prole»*.

La pena prevista per il reato base è la reclusione da 2 a 6 anni. La pena è aumentata se dal fatto derivano lesioni gravi (da 4 a 9 anni), gravissime (da 7 a 15 anni) o la morte (da 12 a 24 anni).

Poiché la pena prevista dal codice è alta, sussiste la possibilità di intervenire con **strumenti di tutela della vittima particolarmente incisivi**. È obbligatorio l'arresto in flagranza di reato da parte della polizia giudiziaria e possono essere applicate tutte le misure coercitive previste dal codice di procedura penale (dall'allontanamento dalla casa familiare alla custodia in carcere). Il semplice titolo del reato consente, poi, nel processo penale, di assumere la testimonianza della vittima già durante la fase delle indagini (incidente probatorio) e con particolari modalità di protezione: presenza di un esperto durante l'audizione, utilizzo di un paravento o di uno specchio unidirezionale per evitare contatti visivi fra la parte lesa e l'imputato.

Il reato è procedibile d'ufficio. Ciò significa che in presenza di un comportamento violento prolungato sussiste un obbligo di denuncia da parte degli operatori che rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio (medici ospedalieri e di medicina generale, assistenti sociali, operatori dei consultori pubblici, insegnanti) e che la volontà della parte lesa, una volta attivato lo strumento penale, diventa indifferente sul piano del prosieguo dell'azione.

GLI ATTI PERSECUTORI

Il Decreto legge 23 febbraio 2009 n.11 convertito con la legge 23 aprile 2009 n. 38 ha introdotto il **delitto di atti persecutori** comunemente definito *stalking*, disciplinato all'art. 612 bis del codice penale. Il verbo inglese "to stalk", utilizzato nel linguaggio della caccia, significa "braccare", inseguire, fare la posta.

La norma tutela la libertà morale della persona, la sua tranquillità, la sua serenità psicologica e la sua salute psico-fisica.

La condotta dello *stalker*, che nei casi più frequenti è un ex partner della vittima il quale non ha accettato la fine della relazione affettiva, deve essere innanzitutto reiterata per un tempo apprezzabile e deve tradursi in minacce o molestie.

Per “minaccia” si intende la prospettazione di un ingiusto danno il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente. La “molestia” è costituita da un qualsiasi comportamento che alteri dolosamente, fastidiosamente e in modo non opportuno lo stato psichico di una persona. I comportamenti tipici dello *stalker* possono essere diretti e costituiti da continue telefonate, sms e mail con contenuti di minacce o ingiurie o apprezzamenti sessuali, inseguimenti e aggressioni fisiche. Le condotte possono essere anche indirette e concretizzarsi in appostamenti, regali indesiderati, danni all’autoveicolo, maltrattamenti o minacce di morte agli animali domestici. Il reato si consuma soltanto quando a seguito di questi comportamenti **la vittima sia costretta ad alterare le proprie abitudini di vita o sviluppi un perdurante stato d’ansia o di paura ovvero, alternativamente, realizzi un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva.**

Può accadere che all’interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia transitori momenti di benevolenza o riavvicinamento rispetto al persecutore; ciò non fa venir meno il reato e la punibilità.

L’approccio psicologico da parte dell’aggressore (elemento soggettivo del reato, dolo generico) deve essere integrato dalla *«volontà di porre in essere le condotte di minaccia e di molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitudine del proprio agire»*.

La pena prevista per il reato base è la reclusione **da 6 mesi a 5 anni**. La pena è aumentata se il reato è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che ha avuto una relazione affettiva con la vittima o se ha realizzato la condotta con strumenti informatici o telematici. Il reato è aggravato anche nell’ipotesi in cui sia commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.

Il delitto è punito, di regola, a querela della persona offesa. Considerata la particolare natura del reato, il termine di presentazione della querela è di sei mesi (anziché di tre mesi come per tutti gli altri reati), che decorrono dal momento in cui la parte lesa ha sofferto uno degli eventi provocati dalla condotta aggressiva dell’agente. Se la vittima vuole ritirare la querela

può farlo esclusivamente nell'ambito del procedimento penale (remissione processuale), tranne nel caso in cui abbia subito minacce gravi (per esempio con armi).

Si procede d'ufficio solo nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando vi sia connessione con un altro delitto procedibile d'ufficio (per esempio, lesioni che hanno provocato una malattia superiore ai 20 giorni di durata).

Prima di presentare querela, attivando quindi lo strumento del procedimento penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza e richiedere al Questore l'ammonizione nei confronti del persecutore (art. 8 legge 38/2009). Tale misura, che dovrà essere scelta in relazione alla tipologia di personalità dello *stalker* per evitare che si traduca in un fattore di rischio per la vittima, ha portato in numerosi casi alla cessazione della condotta aggressiva.

Come per i maltrattamenti contro familiari e conviventi, è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato da parte della polizia giudiziaria e possono essere applicate tutte le misure coercitive previste dal codice di procedura penale (dal divieto di accedere ai luoghi normalmente frequentati dalla parte lesa fino alla custodia in carcere). Il semplice titolo del reato consente poi, nel processo penale, di assumere la testimonianza della vittima già durante la fase delle indagini (incidente probatorio) e con particolari modalità di protezione: presenza di un esperto durante l'audizione, utilizzo di un paravento o di uno specchio unidirezionale per evitare contatti visivi fra la parte lesa e l'imputato.

È possibile anche ricorrere allo strumento di indagine dell'intercettazione telefonica, informatica o ambientale.

LA VIOLENZA SESSUALE

La legge 66/1996 ha ridisegnato la materia della violenza sessuale, inquadrandola nell'ambito dei "delitti contro la persona". Precedentemente era annoverata tra i "reati contro la moralità pubblica e il buon costume".

Per compiere violenza sessuale l'agente dovrà realizzare una condotta di violenza fisica in senso stretto, di intimidazione psicologica, di minaccia o di violenza morale, che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali compiuti senza l'accertamento del

consenso della persona destinataria.

La nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è quindi limitata all'esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto idoneo a limitare la libertà sessuale del soggetto passivo così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà. Vi è anche violenza sessuale (c.d. per induzione) quando l'aggressore sfrutta le condizioni di menomazione (sonno, stato di ubriachezza) della vittima al fine di accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta a un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale.

È stata così abolita la vecchia distinzione tra "violenza carnale", che comportava penetrazione tra agente e vittima, e "atti di libidine", in ottemperanza a un concetto unitario di atto sessuale. **Costituiscono quindi atti di violenza sessuale tutte quelle condotte che riguardano contatti con zone del corpo note come erogene e non solo quelle che sono indirizzate agli organi genitali.**

L'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale e di invadere la sfera sessuale della vittima senza il suo consenso, e ciò a prescindere dal fine propositosi dal soggetto attivo (di gioco, di concupiscenza, di mera violenza fisica o di umiliazione morale) che diventa dunque irrilevante.

Si considera violenza sessuale tanto quella diretta a una persona estranea quanto, ovviamente, quella diretta nei confronti del partner. Spesso il reato di violenza sessuale nella coppia si accompagna a quello di maltrattamenti: l'agente in un clima di sopraffazione e umiliazione della compagna la costringe anche a subire rapporti sessuali indesiderati. Tale forma di violenza sessuale (agita da persona conosciuta) spesso viene taciuta dalla vittima per vergogna e per le caratteristiche di prevaricazione e controllo totale che la caratterizzano. L'assenza del consenso alla consumazione dell'atto può derivare anche dalla paura di essere maltrattata durante lo stesso.

In caso di violenza sessuale è utile che la vittima si rechi presso un ospedale per sottoporsi ad accertamenti clinici. Questi potrebbero, infatti, servire come strumento di validazione rispetto alla narrazione di accusa. Ciò anche se l'osservazione clinica potrà soltanto fornire un giudizio di compatibilità fra segni lesivi riscontrati e violenza sofferta.

I reati di violenza sessuale sono disciplinati dagli artt. 609 bis e seguenti del codice penale.

Le ipotesi più gravi sono perseguibili d'ufficio (violenza di gruppo art. 609 octies c.p., violenza su un soggetto minorenni o connessione con un delitto procedibile d'ufficio quale i maltrattamenti contro familiari e conviventi), ma il reato base – che prevede una pena da **5 a 10 anni** di reclusione – è procedibile a querela di parte non rimettibile.

La querela deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla consumazione del reato. La non rinunciabilità dell'azione penale costituisce una forma di protezione della vittima che non potrà essere esposta a pressioni o intimidazioni per farla desistere dalla richiesta di punizione attivata. L'art. 609 bis c.p., comma 3, prevede la concessione di una circostanza attenuante per l'agente. La stessa non potrà essere concessa senza fare riferimento a una valutazione globale del fatto nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, il grado di vulnerabilità della stessa (condizioni fisiche e mentali), le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da poter valutare se la libertà sessuale della persona offesa sia stata compromessa in maniera grave o non grave e se il danno arrecato sia stato «*contenuto significativamente*» (come per esempio nei casi di sfregamento sessuale che avvengono sui mezzi pubblici).

I riferimenti edittali di pena e il solo titolo di reato prevedono la possibilità di intervenire con strumenti di tutela della vittima particolarmente incisivi. La polizia giudiziaria ha l'obbligo di arresto in flagranza di reato, e possono essere applicate tutte le misure coercitive previste dal codice di procedura penale. È possibile poi assumere la testimonianza della vittima già durante la fase delle indagini (incidente probatorio) e con particolari modalità di protezione: presenza di un esperto richiesto dalla donna o dal/la suo/a patrocinante durante l'audizione, utilizzo di un paravento o di uno specchio unidirezionale per evitare contatti visivi fra la parte lesa e l'imputato.

LE MISURE DI ALLONTANAMENTO DELL'AGGRESSORE IN AMBITO CIVILE E PENALE

La legge 154/2001 ha introdotto nel codice civile il titolo IX bis dedicato agli «*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*» disciplinati dagli articoli 342 bis (ordini di protezione contro gli abusi familiari) e 342 ter c.c. (contenuto degli ordini di protezione).

L'istituto di tutela presuppone situazioni gravi di pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dovute alla condotta di un coniuge o di un convivente contro un altro componente del nucleo familiare. In tale ipotesi la parte lesa potrà rivolgersi al giudice civile per ottenere un ordine di protezione.

L'istituto deve ritenersi alternativo a quello tipico penale e con esso non interferente in quanto può essere applicato anche in presenza di fatti che costituiscano reati procedibili d'ufficio.

Gli ordini di protezione contengono due prescrizioni di contenuto necessario: l'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole e l'ordine di allontanamento dalla casa familiare. Possono essere, inoltre, disposti provvedimenti accessori ed eventuali quali il divieto di avvicinarsi ai luoghi di lavoro della vittima e dei congiunti o di altre persone o in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli, nonché dall'ordine di pagamento periodico di un assegno con prescrizione di versamento diretto da parte del datore di lavoro.

Fra i precetti che il giudice civile può adottare, la legge 154 annovera infine «*l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti*».

La durata dell'ordine di protezione, inizialmente prevista in sei mesi, è stata portata a un anno dall'art. 10 del D.L. 11/2009 convertito con modificazione nella legge 38/2009.

Nell'ambito del processo penale, la polizia giudiziaria «*previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica*» ha facoltà di disporre «*[...] l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa di chi è colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 570, 571, 582 procedibili d'ufficio o aggravate, 600 bis, ter, quater, 609 bis, ter, quater, quinquies, octies, 612 bis c.p., ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in*

grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa».

Le misure coercitive, tutte applicabili ai reati che riguardano la violenza domestica, presuppongono la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e del rischio di reiterazione del reato. A seconda delle diverse esigenze di tutela della vittima il giudice, su richiesta del pubblico ministero (il difensore della persona offesa ha solo il potere di sollecitare la richiesta), può applicare una delle misure previste dagli articoli 281-286 del codice di procedura penale.

Procedendo in ordine crescente di gravità si ricordano: il divieto di espatrio (art. 281), l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282), l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter), il divieto e l'obbligo di dimora (art. 282 ter), gli arresti domiciliari (art. 284), la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura (artt. 285, 286).

Il pubblico ministero e il giudice dovranno, dopo aver effettuato una adeguata valutazione del rischio di reiterazione del comportamento, individuare la misura più adatta a mettere in sicurezza la vittima, operazione quest'ultima non sempre agevole per la difficoltà di analizzare la figura dell'aggressore.

Si ricorda poi, parallelamente a quanto previsto per il reato di atti persecutori (art. 8 legge 38/2009), la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ammonizione da parte del Questore per il reato di lesioni lievi che costituisce normalmente un atteggiamento "sentinella" tipico della violenza domestica.

LA NUOVA TUTELA DELLA VITTIMA VULNERABILE: INFORMAZIONI E DIRITTI

Il D.Lgs. 212/2015, attuativo della direttiva europea 2012/29/UE, in vigore dal 20 gennaio 2016, ha introdotto il concetto di "*vittima vulnerabile*" e ha voluto assicurare particolari cautele sul piano del processo.

Ai sensi dell'art. 90 quater del codice di procedura penale la condizione di particolare vulnerabilità di una parte lesa, che necessariamente deve essere definita dall'autorità procedente (polizia giudiziaria, pubblico ministero o giudice) si desume dalle:

- * **condizioni soggettive**, quali l'età, lo stato di infermità o di deficienza psichica, se la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente, o economicamente dipendente dall'autore del reato (è il caso tipico della donna vittima di violenza domestica);
- * **condizioni oggettive**, quali il tipo di reato, le modalità e le circostanze del fatto per cui si procede come l'uso della violenza alla persona, l'odio razziale, la riconducibilità a settori di criminalità organizzata, il terrorismo e la tratta.

La vittima vulnerabile vanta un nuovo diritto, quello di conoscere, fin dal primo momento, diverse informazioni riguardanti il procedimento penale.

Il catalogo delle comunicazioni riguarda:

a) gli istituti processuali: le modalità di presentazione degli atti (denuncia/querela), lo stato del procedimento, la richiesta di archiviazione, l'assistenza legale anche gratuita, la traduzione degli atti del procedimento per le persone che non conoscono la lingua italiana e vogliono rendere dichiarazioni, le misure di protezione esistenti a tutela della vittima, le modalità di risarcimento del danno, la remissione di querela e la mediazione (per quest'ultima si richiama il divieto di applicazione ai casi di violenza di genere di cui al citato art. 48 della Convenzione di Istanbul), le sue facoltà in caso di processi sospesi per richiesta di messa alla prova o qualora venga avanzata richiesta di non punibilità per irrilevanza penale del fatto

a.1) nell'ambito del diritto all'assistenza legale gratuita bisogna ricordare che già le leggi 66/1996 e 119/2013 avevano introdotto la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato per le parti lese, anche maggiorenni, nei delitti, fra gli altri, di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi e *stalking*, indipendentemente dai limiti di reddito prodotto

- b) informazioni riguardanti la situazione personale** e giuridica della persona offesa, che consistono nell'illustrazione dei diritti riconosciuti qualora essa si trovi in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti, la presenza sul territorio di strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio
- c) il diritto all'informazione sullo status detentivo dell'aggressore** in caso di delitti commessi con violenza alla persona. In tali situazioni occorre che la parte lesa ne faccia esplicita richiesta in modo che il giudice sia obbligato a comunicarle lo stato di mutazione della detenzione. Qualora non vi sia tale richiesta l'obbligo infatti sorgerà soltanto nelle ipotesi di evasione dell'indagato o di sottrazione alla misura dell'internamento.

In ogni caso, l'art. 299 del codice di procedura penale prevede che la parte lesa, tramite il suo difensore, debba sempre essere avvisata in caso di richiesta di modifica delle misure cautelari personali avanzata dall'aggressore.

La nuova legge ha poi introdotto misure che tendono a tutelare la vittima vulnerabile nel processo penale. Sono di fondamentale importanza la possibilità di farsi assistere da un esperto durante le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero; il diritto a essere sentita come testimone durante la fase delle indagini con lo strumento dell'incidente probatorio; la facoltà di richiedere, a protezione della testimonianza, l'utilizzo di strumenti idonei a evitare contatti visivi con l'imputato (paravento, specchio unidirezionale).

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

L'art. 4 della legge 119/2013, che ha inserito nel testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) l'apposita norma di cui all'art. 18 bis, prevede che il Questore – con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria o su proposta di questa, ai sensi dell'**art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998**, che disciplina il **permesso per motivi umanitari** – rilasci il permesso per **consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza**.

Il permesso viene rilasciato solo quando, nel corso di indagini o di procedimenti per i reati di lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, mutilazioni genitali, sequestro di persona o comunque reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, commessi sul territorio nazionale nell'ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di

violenza o abuso nei confronti di una straniera ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese.

Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal Questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati.

Bisogna altresì ricordare come sia possibile procedere alla revoca del permesso di soggiorno e all'espulsione sul piano amministrativo per lo straniero condannato anche con sentenza non definitiva, persino nelle ipotesi di patteggiamento, per i reati di cui agli artt. 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis c.p. o per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p..

LA POSSIBILITÀ DI ASSENTARSI DAL LUOGO DI LAVORO

Il D.Lgs. 80/2015 «*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n. 183 art. 24*» ha introdotto la possibilità per le donne vittime di violenza che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio, di assentarsi dal luogo di lavoro mantenendo tutti i diritti derivanti dal rapporto in essere.

In particolare le lavoratrici dipendenti o parasubordinate sia del privato sia del pubblico potranno richiedere un'astensione retribuita per un periodo massimo di tre mesi dall'attività lavorativa per motivi legati al percorso di protezione. La fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria nell'arco di tre anni, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza si avrà riguardo alle esigenze della lavoratrice stessa.

Le lavoratrici vittime di violenza potranno, inoltre, richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ove i posti a tempo parziale siano disponibili in organico.

Il part-time concesso dovrà essere trasformato nuovamente in full-time su richiesta della lavoratrice.

La circolare n. 65 del 15/4/2016 dell'INPS ha dato concreta attuazione alla disposizione normativa predisponendo istruzioni operative e contabili per potere usufruire dei benefici.

SUL PIANO INTERNAZIONALE:

- * Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne*, entrata in vigore il 3 settembre 1981, specificatamente rivolta all'eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne.
- * Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne* del 20 dicembre 1993 che propone una nozione di violenza che considera condotte riferibili alla sfera pubblica, privata e anche a quelle circostanze in cui il non intervento dello Stato lascia impunte tali condotte.
- * *Quarta Conferenza mondiale di Pechino* del 1995 la quale ha identificato dodici ambiti che costituiscono ostacoli alla promozione delle donne e che quindi devono essere oggetto di azioni specifiche ovvero le donne e la povertà; l'istruzione e la formazione delle donne; le donne e la salute; la violenza contro le donne; le donne e i conflitti armati; le donne e l'economia; le donne, il potere e il processo decisionale; i meccanismi istituzionali per la promozione delle donne; i diritti umani delle donne; le donne e i mass-media; le donne e l'ambiente, e, infine, le giovani donne.
- * Raccomandazione del 30 aprile 2002 (Rec 2002/5) del Consiglio d'Europa in tema di «*Protezione delle donne dalla violenza*».
- * *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, nota come Convenzione di Istanbul, per il nome della città dove è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011, ratificata con legge 27 giugno 2013 n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 dopo l'adesione dell'ultimo Stato.

SUL PIANO DELLA LEGISLAZIONE INTERNA:

- * La legge 15 febbraio 1996 n. 66 intitolata «*Norme contro la violenza sessuale*» che ha ricollocato le fattispecie penali nel titolo XII del codice penale che tutela il bene giuridico della persona riconoscendo la libertà sessuale come bene afferente esclusivamente al patrimonio morale del soggetto ed eliminando tutte le categorie dei relativi reati come orientate alla anacronistica offesa alla morale pubblica e al buon costume.
- * La legge 4 aprile 2001 n. 154 in tema di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari, che ha introdotto in ambito civile misure giudiziarie provvisorie, rapide ed efficaci, che portino all'allontanamento dalla dimora coniugale dell'autore del comportamento violento.

- * Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*», convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.
- * Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n.119, che costituisce il testo normativo base per fronteggiare sul piano preventivo e repressivo il fenomeno della violenza domestica.
- * Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, attuativo della direttiva 2012/29/UE, in vigore dal 20 gennaio 2016, che ha introdotto il diritto alla conoscenza per quanto riguarda le diverse informazioni, connesse al procedimento penale in essere, fin dal primo contatto con l'autorità procedente.

SUL PIANO REGIONALE:

- * Legge Regione Lombardia 26 giugno 2012 n. 11 in tema di «*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*».
- * Approvato con la deliberazione n. 894 del 10 novembre 2015, il «*Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne*» ha come obiettivo principale quello di sviluppare e consolidare un modello integrato regionale che permetta un'omogeneizzazione di procedure per l'accesso e l'accoglienza delle donne vittime di violenza e la definizione di un percorso personalizzato di uscita dalle situazioni di rischio o di violenza.

LA RETE DEI SERVIZI

Aiuto Donna - Uscire dalla violenza Onlus

Via San Lazzaro, 3 - **Bergamo** - tel. 035/212933 - info@aiutodonna.it

Sirio CSF Coop.soc. - Sportello Donna Sirio

Via Roggia Vignola, 18 - **Treviglio** - tel. 0363/303571 - 0363/301773 - info@centrosirio.it

Casa delle Donne Brescia

Via San Faustino, 38 - **Brescia** - tel. 030/2400636 - 030/2807198
 casa@casadelledonne-bs.it - casa@casadelledonne.191.it

Casa delle Donne Brescia - Sportello antiviolenza VivaDonna

c/o Civitas - Via Mateotti, 299 - **Gardone Val Trompia**

cell. 335/7240973 (con trasferimento di chiamata) - sportelloantiviolenzavt@gmail.com

Casa delle Donne Brescia - Sportello antiviolenza Non Sei Solo

c/o Biblioteca comunale - Via G. Rizzi, 5 - **Ospitaletto** - tel. 030/6841204

Casa delle Donne Brescia - Sportello U.R.P. Ascolto e indirizzo per la violenza di genere e la violenza assistita **c/o Palazzo di Giustizia** - Via Lattanzio Gambara, 40 - **Brescia**
tel. 030/7673737 - sportelloviolenzapalagiustiziabrescia@giustizia.it

Casa delle Donne Brescia

Via Barbolini, 4 - **Darfo Boario Terme** - tel. 0364/536632 - sportellodarfo@casadelledonne-bs.it

Telefono Donna Como

Via Castelnuovo, 1 - **Como** - tel. 031/304585 - Numero Verde 800.166.656
segreteria@telefonodonnacomito.it

AIDA - Associazione Incontro Donne Antiviolenza

Via Palestro, 34 - **Cremona** - tel. 0372/801427 - Cell. 338/9604533 - aida.onlus@virgilio.it

Associazione Donne contro la Violenza Onlus

Via XX Settembre, 115 - **Crema** - cell. 0373/80999 - assocdonne@alice.it

M.I.A. Movimento Incontro Ascolto

Via A. Grandi, 28 - **Casalmaggiore** - cell. 377/9489384 - gruppomia@gmail.com

Telefono Donna Lecco

Via Solferino, 13/A - **Lecco** - cell. 347/2480849 - tel. 0341/363484 - teldonnalecco@alice.it

L'Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate

Via S. Ambrogio, 17 - **Merate** - tel. 039/9900678 - segreteria@altrametadelcielo.org

L'Orsa Minore Onlus - Centro Antiviolenza 'La metà di niente'

Via P. Gorini, 21 - **Lodi** - cell. 331/3495221 - tel. 0371/840477
orsaminoreonlus@gmail.com - info@centroantiviolenzalodi.it

L'Orsa Minore Onlus

Via Galileo Galilei, 1 - **Casalpusterlengo** - cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it

L'Orsa Minore Onlus - Centro Antiviolenza 'La metà di niente'

Via P. Gorini, 21 - **Lodi** - cell. 331/3495221 - tel. 0371/840477
orsaminoreonlus@gmail.com - info@centroantiviolenzalodi.it

L'Orsa Minore Onlus

Via Matteotti, 10 - **Somaglia** - cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it
Via Pietrasanta, 7 - **Codogno** - cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it

L'Orsa Minore Onlus - Sportello di ascolto c/o Ospedale Delmati

Ospedale Delmati - Strada Provinciale, 19 - **S. Angelo Lodigiano**
cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it

L'Orsa Minore Onlus - Sportello c/o Ospedale di Codogno

Via Marconi, 1 - **Codogno** - cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it

Associazione Volontarie di Telefono Rosa - Mantova - Telefono Rosa

Via Tassoni, 14 - **Mantova** - tel. 0376/225656 - telefonorosa@tin.it

Centro di Aiuto alla Vita - Mantova

Via Vittorino da Feltre, 46 - **Mantova** - tel. 0376/325737 - 0376/225959
24h/24: 349/9011590 - info@centroaiutovitamantova.it

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate - CADMI

Via Piacenza, 14 - **Milano** - tel. 02/55015519 - info@cadmi.org

Cerchi d'Acqua Coop. Soc. - Contro la violenza alle donne - Contro la violenza in famiglia Onlus

Via Verona, 9 - **Milano** - tel. 02/58430117 - info@cerchidacqua.org

Telefono Donna (Milano) - P.le Ospedale Maggiore, 3 - **Milano**

tel. 02/6444.30.43 - 44 - info@telefonodonna.it

SVS Donna Aiuta Donna Onlus - Via della Commenda, 12 - **Milano**

cell. 333/6532651 - svsdad@libero.it

SVSeD - Soccorso Violenza Sessuale e Domestica - Clinica Mangiagalli

Via della Commenda, 12 - **Milano** - tel. 02/55032489- 02/55038585 - svsed@policlinico.mi.it

Fondazione Somaschi Onlus - Centro Antiviolenza Segnavia

Piazza XXV Aprile, 2 - **Milano** - cell. 334/9270177 - fondazione@somaschi.it

Fondazione Caritas Ambrosiana - SeD - Servizio Disagio Donne

Via della Signora, 3 - **Milano** - 02/76037353 - maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it

Filo Rosa AUSER

Via XX Settembre, 30 - Padiglione B5 - **Legnano** - cell. 348/3212482 - auserfilorosa@libero.it

Telefono Donna (Milano)

Piazza Formenti, 1 - **Magenta** - tel. 02/9735411 - info@telefonodonna.it

Mittatron Onlus - Sportello Donna

Via Bologna, 4 - **Bresso** - tel. 02/61455370 - sportellodonna.info@gmail.com

Donne Insieme contro la Violenza

Via dei Pini, 8 - **Pieve Emanuele** - tel. 02/90422123 - 02/9055319 - info@donneinsieme.org

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate -CADMI - Distretto di Corsico

Via Marzabotto, 12 - **Corsico** -Numero Verde 800.049.722 - info.corsico@cadmi.org

C.A.DO.M. - Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate

Via Mentana, 43 - **Monza** - tel. 039/2840006 - info@cadom.it

Via Oberdan, 83 - **Brugherio** - cell. 333/2829059 - centroantiviolenza@ambitodimonza.it

Via Gramsci, 21 - **Lissone** - tel. 039/7397314 - centroantiviolenza@ambitocaratebrianza.it

Via Giovanni XXIII, 9 - **Vimercate** - tel. 039/6659256 - centroantiviolenza@offertasociale.it

LiberaMente - Percorsi di Donne Contro la Violenza

Corso Garibaldi, 37/B - **Pavia** - tel. 0382/32136

Numero Verde 800.306.850; rep. cell. 334/2606499 h24 - centroantiviolenzapv@gmail.com

Telefono Donna Lecco

Via Bassi, 4 - **Sondrio** - tel. 335/346178 - telefonodonnasondrio@gmail.com

EOS Onlus - Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza, le molestie sessuali e i maltrattamenti alle donne e ai minori - Centro Ascolto Donna

Via Frasconi, 4 - **Varese** - tel. 0332/231271 - cell. 370/3264428 - eosvarese@virgilio.it

Filo Rosa AUSER

Via Cavallotti, 6 - **Cardano al Campo** - cell. 348/3069895 - auserfilorosa@libero.it

Icore

Piazza Martiri della Libertà - **Gorla Maggiore** - tel. 0331/618959 - ass.icore@gmail.com

Donna Si-Cura

Via Vittorio Veneto, 25 - **Travedona Monate** - tel. 340/1548441 - 0332/1785132 - 0331/923161

donnasi-cura@libero.it - info@donnasicura.org

E.Va. Onlus - Emergenza contro la Violenza - Servizio Antiviolenza

Via San Michele, 1/bis - **Busto Arsizio** - tel. 334/5369630 - eva-onlus@libero.it

Rete Rosa

Via Marconi, 5 - **Saronno** - tel. 02/25060600 - info@reterosa.eu

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha siglato il 23 ottobre 2015, ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge regionale 11/2012, un protocollo di intesa con Regione Lombardia -D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale- per la realizzazione di interventi e azioni in materia di contrasto alla violenza sulle donne.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Sportello per il Cittadino

Palazzo di Giustizia

1° piano - atrio d'ingresso Largo Biagi - Sportello 2

Tel. 0254101935

Email: sportello@ordineavvocatimilano.it

Orario: lunedì / venerdì dalle 9.00 alle 13.00

www.ordineavvocatimilano.it

www.avvocatipermilano.it



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

REGIONE LOMBARDIA

D.G. REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Tel. 02 6765 6553

1522 NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA E STALKING

www.regione.lombardia.it

www.nonseidasola.regione.lombardia.it

#nonseidasola



Regione Lombardia